

Data: Settembre 2025

.....

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - TUTELA LAVORATRICI MADRI

VALUTAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI, FISICI E
BIOLOGICI NONCHÈ DEI PROCESSI INDUSTRIALI RITENUTI
PERICOLOSI PER
LA SICUREZZA O LA SALUTE DELLE **LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**
(Direttiva del Consiglio 92/85/CEE)

Redatto ai sensi dell'Art. 17, a) del D.lgvo 81/08

I.I.S. "G. Armellini"

L.go Beato Placido Riccardi, 13 - Roma

Il presente documento è da considerarsi integrazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del 17, a) del D.Lgs. 81/08

D.L.: PROF.SSA ELISA PIETROPAOLI

RSPP: MAIOLATISTUDIO SRLS

A.1 - CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI AI LAVORATORI

Il presente Documento di Informazione ai lavoratori ha per oggetto la pianificazione della sicurezza e dell'igiene per le dipendenti dell'Istituto, gestanti, puerpere o in periodo di allattamento al fine della riduzione e limitazione di detti rischi con l'introduzione di provvedimenti idonei.

Si è proceduto preliminarmente ad un'indagine di tipo logistico-ambientale per identificare gli eventuali pericoli connessi con l'ambiente e l'edificio scolastico; I fruitori dell'istituto, docenti e non docenti, dovranno attenersi a quanto disposto nel presente documento;

1. **E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.**
2. **Stesso obbligo hanno le lavoratrici che hanno avuto bambini in adozione o affidamento.**
3. **E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.**
4. **E' vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto.**
5. L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
6. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto tale divieto. Le lavoratrici saranno inoltre spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. L'ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro se il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
7. L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad un'altra mansione.
8. L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano periodi di contagio derivanti dai contatti con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.
9. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

A.1.1- CONTESTO GIURIDICO

- Direttiva europea 92/85 Cee - Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Art 5 Legge 903 del 9/12/1977
- Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
- Decreto 25 novembre 1976 N. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, N. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri
- Elenco dei rischi lavorativi e dei lavori soggetti a divieto di esposizione durante la gravidanza
- Linee guida per la valutazione dei rischi
- Circolare 31/2001 - Attività di vigilanza in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità. Profili sanzionatori e indicazioni operative
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

Le direttive impongono ai datori di lavoro di valutare i rischi cui sono esposti tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici gestanti e puerpere, e di evitare o controllare tali rischi. All'atto di effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve tener conto degli esistenti limiti di esposizione professionale. I limiti di esposizione per le sostanze pericolose e altri agenti sono normalmente fissati a livelli tali da non mettere in pericolo le lavoratrici gestanti e puerpere e i loro figli. In alcuni casi, alle lavoratrici incinte si applicano limiti di esposizione più bassi di quelli validi per altri lavoratori.

Le direttive impongono in particolare ai datori di lavoro, all'atto di valutare i rischi legati all'attività lavorativa, di tener conto dei rischi cui possono essere esposte le lavoratrici gestanti e puerpere. Laddove il rischio non possa essere evitato con altri mezzi, si dovranno cambiare le condizioni di lavoro o gli orari o offrire adeguate mansioni alternative. Se ciò non è possibile, la lavoratrice dovrà essere dispensata dal lavoro per tutto il tempo necessario a proteggere la sua salute e sicurezza o quella del bambino.

Ai fini della direttiva sulle lavoratrici gestanti, ecc. si intende per:

- (a) lavoratrice gestante ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
- (b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
- (c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.

A.1.2 – VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI

Utilizzando le definizioni CEE possiamo fare una classificazione del rischio:

I criteri di valutazione sono state le normative specifiche riportate nel paragrafo precedente riguardanti lavoro e maternità, la tutela delle lavoratrici gestanti, l'organizzazione delle attività all'interno dell'istituto e le esigenze della didattica.

Scopo del presente documento è l'individuazione preventiva delle situazioni ad alto rischio che verranno denominate critiche. Bisognerà adottare a riguardo tutte le misure di prevenzione e protezione.

Il Responsabile del Servizio P.P. ha stilato un programma per il miglioramento della sicurezza relativamente alla presenza di lavoratrici in stato interessante o allattamento.

In particolare le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dovranno scrupolosamente attenersi a quanto indicato come misura di prevenzione e protezione.

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o da ridurre i rischi.

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92185/CEE, la valutazione si è svolta in almeno tre fasi:

- 1) identificazione dei rischi potenziali* (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali)
- 2) identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici incinte, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano)
- 3) valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi.

*Rischio potenziale: la possibilità intrinseca che qualcosa possiede (materiali, attrezzature, metodi e prassi di lavoro) di provocare danno.

A.2 - DATI ORGANIZZATIVI

A.2.1 - Obblighi dei soggetti responsabili

Secondo il D. Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate dall'art.1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Le direttive normative impongono ai datori di lavoro di valutare i rischi cui sono esposti tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici gestanti e puerpere, e di evitare o controllare tali rischi.

La direttiva impone in particolare ai datori di lavoro, all'atto di valutare i rischi legati all'attività lavorativa, di tener conto dei rischi cui possono essere esposte le lavoratrici gestanti e puerpere. Laddove il rischio non possa essere evitato con altri mezzi, si dovranno cambiare le condizioni di lavoro o gli orari o offrire adeguate mansioni alternative. Se ciò non è possibile, la lavoratrice dovrà essere dispensata dal lavoro per tutto il tempo necessario a proteggere la sua salute e sicurezza o quella del bambino.

Quando viene informato che una lavoratrice è incinta il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che essa non sia esposta in maniera da pregiudicare la sua salute o quella del bambino.

Informare le lavoratrici sul rischio

In presenza di un rischio i datori di lavoro devono informare le lavoratrici sull'importanza di diagnosticare precocemente la gravidanza e sulla possibilità di effettuare test rapidi di gravidanza presso il servizio di medicina del lavoro, se è disponibile.

Assicurare un monitoraggio dei rischi

Il datore di lavoro riesaminerà le valutazioni del rischio per le lavoratrici gestanti o puerpere qualora sia consapevole di un cambiamento intervenuto. Per quanto i rischi potenziali appaiano destinati a rimanere costanti, la possibilità di danno al bambino non ancora nato a seguito di un rischio può variare nelle diverse fasi della gestazione. I rischi da tener presente sono inoltre diversi per le lavoratrici puerpere o per quelle che allattano.

I datori di lavoro devono assicurare che le lavoratrici in periodo di allattamento non siano esposte a rischi per la salute e la sicurezza durante tutto tale periodo. La direttiva sulle prescrizioni minime di salute e sicurezza nel posto di lavoro (89/654/CEE) stabilisce che si debbano mettere a disposizione delle donne incinte e che allattano condizioni adeguate e agevolazioni per il riposo. Nel caso in cui le lavoratrici continuino ad allattare per diversi mesi dopo il parto, i datori di lavoro dovranno riesaminare regolarmente i rischi. Se identificano rischi essi devono continuare ad applicare le tre misure volte a evitare l'esposizione, vale a dire l'adeguamento delle condizioni/degli orari di lavoro, la destinazione a mansioni alternative o la dispensa dal lavoro per tutto il tempo che tale rischio minaccia la salute e la sicurezza di una madre durante l'allattamento o del suo bambino. L'aspetto più importante è "evitare" o ridurre l'esposizione. In casi particolari può essere necessario ricorrere alla consulenza professionale di specialisti di igiene del lavoro.

A.3– PROCEDURE

A.3.1 – Identificazione dei rischi potenziali

LAVORAZIONI PERICOLOSE

Va individuata la possibilità intrinseca di qualcosa (materiali, attrezzature, metodi e prassi di lavoro) di provocare danno. Esiste a questo proposito un elenco giudicato non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui riportiamo i principali fattori di rischio individuabili nel settore scolastico (D.Lgvo n.81/08) per la categoria di lavoratrici gestanti:

Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari (ausiliari)
- rumore
- radiazioni ionizzanti
- radiazioni non ionizzanti
- sollecitazioni termiche
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.
- trasporto pesi a spalle e a braccia, con carretti a ruote su strada o guida; sollevamento pesi compreso carico e scarico e ogni altra operazione connessa. Lavori di facchinaggio e di manovalanza pesante
- Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dall'orario o che obbligano ad una postura particolarmente affaticante.
- lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni
- Lavoro ai forni per laterizi, gres, ceramiche
- Raccolta, scarico e cernita delle immondizie
- Pulizia, manutenzione e riparazione dei quadri di distribuzione elettrici.
- Lavori nelle imprese di pulizia con impiego di scale, ponti mobili e di ogni altro mezzo di elevazione e di altezza superiore ad un metro
- Lavori di assistenza e cura degli infermi nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali

Agenti biologici

- toxoplasma;
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

Agenti chimici, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose contempla le seguenti frasi di rischio per sostanze e preparati:

- possibilità di effetti irreversibili (R40)
- può provocare il cancro (R45)
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)
- può provocare il cancro per inalazione (R49)
- può provocare danno al feto (R61)
- possibile rischio di danno al feto (R63)
- può provocare danno ai bambini in allattamento (R64)
- mercurio e i suoi derivati
- medicinali antimitotici
- monossido di carbonio
- agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo
- piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
- impiego di solventi contenenti esteri
- impiego di solventi contenenti eteri
- impiego di solventi contenenti glicoli
- Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Processi

- Movimentazione manuale
- Movimenti e posture
- Spostamenti
- Videoterminali

Per la categoria di lavoratrici in periodo di allattamento:

agenti chimici: vedi scheda precedente

A.3.2 – IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORATRICI

L'identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici incinte, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano) verrà desunto dalle comunicazioni fatte dalle stesse al Datore di lavoro e corredate dai necessari esami clinici o documenti comprovanti lo stato della dipendente (affidamento/adozione/allattamento)

Vi è un periodo di 30-45 giorni in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato e non è quindi in grado di informarne il datore di lavoro o esita a farlo. Vi sono tuttavia alcuni agenti, in particolare agenti fisici e chimici, che possono nuocere al bambino non ancora nato nel periodo immediatamente successivo al concepimento, ragion per cui si impongono appropriate misure preventive. Il problema non è di facile soluzione poiché comporta che si applichino tutele particolari nei confronti di tutte le lavoratrici in modo da ridurre l'esposizione a questi agenti nocivi.

La tipologia delle categorie di lavoratrici nella scuola comporta la diversificazione tra:

1. personale docente
2. personale amministrativo
3. personale ausiliario

a ciascuna delle suindicate categorie corrispondono diversi rischi che scaturiscono dalle relative mansioni.

A.3.3 – Valutazione del rischio

Nel caso di esposizione ad **Agenti fisici (Agenti biologici- Agenti chimici) e Processi**, il datore di lavoro procederà alla modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro della gestante.

Dove questo non sia possibile la lavoratrice sarà adibita momentaneamente ad un'altra mansione dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per il periodo ritenuto necessario.

LAVORAZIONE A RISCHIO	CATEGORIA ESPOSTA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	personale ausiliario	MEDIO	Sostituzione con altro lavoratore
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	personale ausiliario	MEDIO	Sostituzione con altro lavoratore
rumore	personale docente	BASSO	modifica orario di lavoro
radiazioni ionizzanti-radiazioni non ionizzanti	personale amministrativo	BASSO	Sostituzione con altro lavoratore; modifica orario di lavoro
sollecitazioni termiche	personale amministrativo personale ausiliario	BASSO	Sostituzione con altro lavoratore; modifica orario di lavoro
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, faticosa attività mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.	personale amministrativo personale ausiliario	BASSO	Sostituzione con altro lavoratore; modifica orario di lavoro
trasporto pesi a spalle e a braccia, con carretti a ruote su strada o guida; sollevamento pesi compreso carico e scarico e ogni altra operazione connessa. Lavori di facchinaggio e di manovalanza pesante	personale amministrativo	BASSO	Sostituzione con altro lavoratore
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dall'orario o che obbligano ad una postura particolarmente affaticante.	personale docente personale ausiliario	MEDIO	Sostituzione con altro lavoratore; modifica orario di lavoro

<i>lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni</i>	<i>personale ausiliario</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Lavoro ai forni per laterizi, gres, ceramiche</i>	<i>personale docente</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Raccolta, scarico e cernita delle immondizie</i>	<i>personale ausiliario</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Pulizia, manutenzione e riparazione dei quadri di distribuzione elettrici. Lavori nelle imprese di pulizia con impiego di scale, ponti mobili e di ogni altro mezzo di elevazione e di altezza superiore ad un metro.</i>	<i>personale ausiliario</i>	MEDIO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Lavori di assistenza e cura degli infermi nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali</i>	<i>personale docente personale ausiliario</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>

Agenti chimici o biologici

<i>toxoplasma;</i>	<i>personale docente personale ausiliario</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;</i>	<i>personale docente personale ausiliario</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Agenti chimici pericolosi</i>	<i>personale ausiliario</i>	BASSO	<i>Sostituzione con altro lavoratore; Utilizzare prodotti a norma corredati da schede tossicologiche; uso di DPI</i>

Processi

<i>Movimentazione manuale</i>	<i>personale docente personale ausiliario</i>	MEDIO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Spostamenti</i>	<i>personale docente personale ausiliario</i>	MEDIO	<i>Sostituzione con altro lavoratore</i>
<i>Videoterminali</i>	<i>personale amministrativo</i>	MEDIO	<i>Sostituzione con altro lavoratore; modifica orario di lavoro; Utilizzare prodotti a norma con marchio CE</i>